

ALLEGATO A) REP. 18039 RACC. 15119

STATUTO della

“FONDAZIONE DORIS E GRETA ENTE DEL TERZO SETTORE”

(Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore)

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 è costituita una fondazione denominata: **“FONDAZIONE DORIS E GRETA ENTE DEL TERZO SETTORE”** o, in forma abbreviata “Fondazione Doris e Greta – ETS” di seguito “Fondazione”.

La Fondazione utilizza nella propria denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica ed apartitica ed ha durata illimitata.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice del terzo settore (di seguito CTS), dal Codice Civile e da ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile al settore in cui esso opera.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Alba (CN), ed opera principalmente nel territorio italiano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative e secondarie.

Art. 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e attività di interesse generale

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera q);

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera a);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera i);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera w);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera e);

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera k);

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera l);

h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera o);

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (ai sensi art.5 D.Lgs 117/2017, lettera p).

La Fondazione, nei limiti delle attività di interesse generale indicate, potrà:

- promuovere la costruzione e la gestione, il mantenimento di immobili adibiti a comunità alloggio e altro per persone anziane, persone svantaggiate e portatori di handicap; gestire strutture e progetti per persone anziane, persone svantaggiate e portatori di handicap, al fine di far fronte alle esigenze sociali, sanitarie, psicologiche anche di natura domiciliare, culturali, ricreative e di

trasporto degli ospiti e dei familiari.

In particolare la Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di:

- Offrire, tramite le proprie strutture assistenza sociale per persone anziane, persone svantaggiate e portatori di handicap;
- Realizzare attività formative, culturali e ricreative con fini di socializzazione e sensibilizzazione che coinvolgano gli ospiti, i loro familiari, nonché persone terze;
- Organizzare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art.7 D.Lgs 117/2017, anche attraverso attività di vendita occasionale svolta nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della Fondazione.

La fondazione può altresì raccogliere fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi.

Art. 5 – Attività diverse

La Fondazione può inoltre svolgere le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:

- a) promuovere in tutte le sedi il principio di Inclusione Sociale anche attraverso soggiorni vacanze, garantendo lo stesso benessere psicofisico di tutti i cittadini, eliminando così disuguaglianze;
- b) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, che siano considerati opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) amministrare e gestire i beni di cui ha la disponibilità a vario titolo (proprietà, locazione, comodato);
- d) affidare a soggetti terzi le attività da svolgere, anche negli immobili posseduti;
- e) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abitativi, riabilitativi, sanitari, psicologici, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, domestico-alberghiero, educativi, socio-educativi, ludico-motori, nonché strutture diurne e/o residenziali o stagionali, anche in modo tra loro congiunto.

La Fondazione potrà svolgere ulteriori attività diverse, sempre nei limiti e con criteri previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/2017, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati; può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari ai sensi degli art. 17 e 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai fondatori;
- beni mobili e immobili, che siano pervenuti a qualsiasi titolo alla

Fondazione;

- contributi pubblici e privati di libero impiego, nonché quelli destinati espressamente o con delibera del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio, donazioni e/o lasciti testamentari;
- eventuali entrate derivanti da attività compatibili.

6.1 – Entità del patrimonio iniziale

Il Patrimonio iniziale della Fondazione, ai sensi dell'art.22, comma 4, del D.Lgs 117/2017, è costituito dai conferimenti dei fondatori e ammonta complessivamente ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)

6.2 – Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art.7 – Partecipanti: Fondatori e Benemeriti

I partecipanti alla Fondazione possono essere Fondatori o Benemeriti, con le seguenti caratteristiche:

a) Fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno costituito la Fondazione o i soggetti da questi nominati in loro sostituzione al momento della rinuncia al ruolo di Fondatore, il quale è sempre rinunciabile. In caso di incapacità o di decesso di uno dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione individua un soggetto in sua sostituzione tra coloro, Benemerito o meno, che abbiano collaborato continuativamente ed attivamente alla Fondazione e si siano distinti nella loro partecipazione all'attività della medesima;

b) Benemeriti: sono le persone nominate tali dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di un contributo economico e/o dell'attività svolta a favore della Fondazione.

La qualità di Benemerito della Fondazione è a tempo indeterminato, salvo decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi, per giusta causa.

Art. 8 – Risorse economiche

La Fondazione trae le risorse economiche da:

- rendite patrimoniali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e liberalità;
- proventi da attività svolte;
- finanziamenti e bandi.

Art. 9 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di controllo.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, definito al momento della nomina, precisamente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente con le seguenti modalità:

- in caso di Consiglio a 7 componenti, 2 (due) membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 2 (due) membri dai Benemeriti a maggioranza, 3 (tre) dal Consiglio di Amministrazione uscente. In caso di mancanza di membri Benemeriti, 4 (quattro) sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 3 (tre) dal Consiglio di Amministrazione uscente;

- in caso di Consiglio a 5 componenti, 2 (due) membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 1 (uno) membro dai Benemeriti a maggioranza, 2 (due) dal Consiglio di Amministrazione uscente. In caso di mancanza di membri Benemeriti, 3 (tre) sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 2 (due) dal Consiglio di Amministrazione uscente;

- in caso di Consiglio a 3 componenti, 2 (due) membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 1 dai membri Benemeriti o in loro mancanza dal Consiglio di Amministrazione uscente;

- in caso di Consiglio a 2 componenti, i membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche soggetti terzi, invitati dai Fondatori o Benemeriti, sentito il Presidente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; sono fatti salvi i casi di revoca o dimissioni. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il suo sostituto sarà nominato dallo stesso soggetto che ha nominato il consigliere da sostituire.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice-Presidente.

11.1 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione formula direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'art. 4 del presente Statuto e delibera a maggioranza assoluta sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove redatto;

- Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

1. Formula e attua le direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'art. 4 del presente Statuto;

2. Delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017;

3. Predisporre ed approva il bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;

4. Delibera sull'accettazione delle elargizioni, donazioni e dei lasciti testamentari;
5. Amministra il patrimonio della Fondazione;
6. Nomina i partecipanti Benemeriti;
7. Assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente;
8. Modifica lo Statuto in conformità allo scopo sociale indicato al presente Statuto;
9. Delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
10. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più membri;
11. Può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano inoltre le altre competenze alle stesso attribuite dal presente Statuto.

11.2 – Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o in sua assenza dal Vice-Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, mediante lettera raccomandata, mail o pec da spedirsi almeno tre giorni prima.

In caso di necessità o urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio si ritengono valide, in caso di mancata convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Il presidente nomina un segretario anche estraneo alla Fondazione, tranne nel caso in cui il verbale sia redatto dal notaio.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto viene espresso per appello nominale, salvo che sia attinente a persone fisiche, per cui la votazione potrà aver luogo a scrutinio segreto.

I consiglieri che esprimono voto contrario alle delibere approvate hanno la facoltà di fare risultare a verbale il proprio voto contrario ed il motivo del dissenso.

Delle delibere del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza si potrà discutere, con la presenza di tutti i componenti, argomenti non iscritti all'ordine del giorno previa accettazione unanime.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in tele-audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire in tempo reale, visionare documenti e trasmetterli.

L'avviso di convocazione della riunione tele-audio-videoconferenza deve indicare il luogo in cui si troveranno il Presidente ed il

Segretario all'ora stabilita, in tal caso, la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 12 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione e firma di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega attraverso una delibera del Consiglio;
- vigila e cura l'esecuzione delle delibere della Fondazione.

In caso di urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, che deve convocare entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento per la ratifica.

Il Vice-Presidente:

- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 – Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve nominare un Organo di controllo. Esso può essere in forma collegiale composto, da tre membri effettivi, o monocratica.

All'Organo di controllo sono affidati i compiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Ai componenti si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; in caso di collegio, i requisiti del D.Lgs 39/2010 devono essere posseduti da almeno un componente, che svolgerà le funzioni di Presidente.

I membri restano in carica 5 esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile se non è nominato un revisore legale.

L'Organo di controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art.14 del CTS.

I componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 CTS, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo, se composto da revisori legali, oppure a un revisore o società di revisione iscritti al registro.

Art. 14 – Compensi agli organi della fondazione

Ai componenti degli organi della fondazione oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso purché proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art.8 del D.lgs 117//2017.

Art. 15 – Esercizio e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 – Libri sociali

La Fondazione tiene i libri obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Art.17 – Estinzione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile, oppure con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dei Fondatori.

Il verificarsi di una delle cause indicate nell'art.27 c.c. è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri.

Nel caso di delibera di scioglimento, la stessa è assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di membri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti).

La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, anche il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare causa di scioglimento della Fondazione.

Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni, del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art.20 – Clausola Arbitrale

La nomina ed il funzionamento del Collegio arbitrale saranno disciplinati dalle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio competente.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Giovanni Vacchetto - Colombo Loredana - Domenico Boeri - Del
Giacco Alessia - Giorgia Panza - Lucia Cotto Notaio